

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 30.05.1995
COM(95)211 def.

95/0068 (CNS)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

**(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)**

RELAZIONE

La presente proposta di quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86¹, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'I'Øresund, è basata sulle raccomandazioni formulate nella ventesima sessione della Commissione internazionale della pesca del Baltico, svoltasi a Gdynia dal 12 al 16 settembre 1994.

In virtù delle disposizioni della Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse vive del Mar Baltico, cui la Comunità ha aderito con la decisione del Consiglio 83/414/CEE², è necessario recepire nella legislazione comunitaria le misure previste. Ai sensi dell'articolo XI di detta convenzione, le raccomandazioni convenute saranno infatti obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1995. Tuttavia, per alcune raccomandazioni relative alle maglie delle reti, è previsto un periodo di adattamento fino al 1° giugno 1995.

Le misure previste riguardano principalmente la rigorosa applicazione del divieto di tenere a bordo soltanto attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo, adattamenti della dimensione delle maglie utilizzate per la pesca del merluzzo e dei pesci piatti, disposizioni tecniche per la selettività degli attrezzi da pesca, nonché l'introduzione - ai fini di una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca del merluzzo - di talune restrizioni delle quote di cattura accessorie di tale specie.

La presente proposta di regolamento del Consiglio introduce i necessari adattamenti del regolamento n. 1866/86.

¹ GU n. L 162 del 18.6.1986, pag. 1.

² GU n. L 237 del 26.8.1983, pag. 4.

(Progetto) Proposizione modificata

**REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del 1995**

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il tratto che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

considerando che, in virtù degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁴, spetta al Consiglio adottare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie, al fine di garantire, su base sostenibile, lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive; che a tal uopo il Consiglio può fissare misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'uso;

¹ JO n°

² Parere formulato il

³ Parere formulato il

⁴ GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

considerando che è necessario stabilire, a livello comunitario, i principi e talune modalità di fissazione delle suddette misure tecniche, affinché ciascuno Stato membro possa garantire la gestione delle attività di pesca esercitate nelle acque marittime che rientrano nella sua giurisdizione o sovranità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86⁵, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2156/91⁶, istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, del Belt e dell'Øresund;

considerando che la Commissione internazionale della pesca del Baltico, istituita dalla Convenzione di Gdansk e appresso denominata "Commissione Baltico", stabilisce le regole applicabili alle operazioni di pesca effettuate in tale mare;

considerando che la Commissione Baltico ha notificato agli Stati contraenti, mediante lettere del 20 settembre 1993 e del 20 settembre 1994, alcune raccomandazioni adottate rispettivamente nella XIX e XX sessione, al fine di modificare, fra l'altro, le misure tecniche;

considerando che dalla suddetta convenzione risulta che la Comunità è tenuta ad applicare tali raccomandazioni nelle acque del Mar Baltico, del Belt e dell'Øresund, con riserva delle obiezioni formulate secondo la procedura di cui all'articolo XI della convenzione; che è opportuno formulare tali obiezioni;

⁵ GU n. L 162 del 18.6.1986, pag. 1.

⁶ GU n. L 201 del 24 luglio 1991, pag.1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1866/86 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis. La pesca del merluzzo è vietata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund dal 1° giugno al 31 agosto 1995."
- 2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. In deroga al paragrafo 3, i merluzzi bianchi sotto misura possono essere tenuti a bordo entro il limite del 5% in peso delle catture di merluzzi che si trovano a bordo."
- 3) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
"5. Nella pesca delle aringhe e degli spratti, la percentuale delle catture accessorie di merluzzi non può superare il 10% del peso totale delle catture. Di tale percentuale di catture accessorie di merluzzi può essere tenuto a bordo non più del 5% di merluzzi di dimensione inferiore a quelle richieste per tale specie."
- 4) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per il controllo delle reti, la dimensione delle maglie viene determinata mediante un misuratore piatto, di 2 mm di spessore, fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile recante una serie di bordi paralleli collegati da bordi intermedi convergenti secondo un restringimento di 1 cm in 8 cm oppure bordi convergenti con lo stesso restringimento. Sulla faccia del misuratore è impressa la larghezza in mm sia nelle sezioni a bordi paralleli sia in quelle a bordi convergenti. In quest'ultimo caso, la larghezza è impressa ad ogni mm di distanza ed è indicata a intervalli regolari."

- 5) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3. In deroga al paragrafo 1, nella pesca del merluzzo, è ammesso tenere a bordo soltanto gli attrezzi da pesca autorizzati per la cattura di detta specie o attrezzi con dimensione delle maglie superiore a quella fissata all'allegato IV. Se attrezzi non autorizzati per la cattura del merluzzo si trovano a bordo della nave, è vietato qualsiasi sbarco di merluzzo."
- 6) All'allegato I qualsiasi riferimento alla "Repubblica democratica tedesca" è sostituito da "Repubblica federale di Germania".
- 7) L'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
- 8) L'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
- 9) È aggiunto un allegato V conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

"Allegato III : Dimensioni minime di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Specie	Zona geografica	Dimensione minima
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)	Tutte le sottodivisioni a sud di 59° 30' di latitudine nord	35 cm
Passera pianuzza (<i>Platichthys flesus</i>)	sottodivisioni 22-25	25 cm
	sottodivisioni 26-28	21 cm
	sottodivisioni 29 e 32, a sud di 59°30' di latitudine nord	18 cm
Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	sottodivisioni 22-25	25 cm
	sottodivisioni 26-28	21 cm
	sottodivisioni 29 e 32, a sud di 59°30' di latitudine nord	18 cm
Rombo chiodato (<i>Psetta maxima</i>)	sottodivisioni 22-32	30 cm
Rombo liscio (<i>Scophthalmus rhombus</i>)	sottodivisioni 22-32	30 cm
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	sottodivisioni 22-32	35 cm
Salmone (<i>Salmo salar</i>)	sottodivisioni 22-32	60 cm "

ALLEGATO II

"ALLEGATO IV : DIMENSIONE MINIMA DELLE MAGLIE PREVISTA ALL'ARTICOLO 5

a) Disposizioni applicabili dal 1° gennaio al 31 maggio 1995

Specie	Zona geografica	Tipo di rete	Dimensione minima delle maglie Lunghezza della diagonale maggiore
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)	Sottodivisioni 22-32	Reti da imbrotto	105 mm
	a sud di 59°30' di latitudine nord	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	105 mm
Pesci a corpo appiattito (<i>Pleuronectidae</i>)	sottodivisioni 22-27 e sottodivisione 28 ad ovest di 21°00' di longitudine est, nonché sottodivisione 29 a sud di 59°30' di latitudine nord e ad ovest di 21°00' di longitudine est	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	90 mm
	sottodivisione 28 ad est di 21°00' di longitudine est	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	80 mm
	sottodivisioni 29 e 32 a sud de 59°30' di latitudine nord e ad est di 21°00' di longitudine est	reti da imbrotto	100 mm
		reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	70 mm
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)	sottodivisioni 22-27	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	32 mm
	sottodivisioni 28 e 29 a sud di 59°30' di latitudine nord	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	28 mm
	sottodivisioni 30-32 e sottodivisione 29 a nord di 59°30' di latitudine nord	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	16 mm
Spratto (<i>Clupea sprattus</i>)	sottodivisioni 22-32	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	16 mm
Salmone (<i>Salmo salar</i>)	sottodivisioni 22-32	reti ad imbrotto e reti da posta derivanti	157 mm

(ALLEGATO II. - seguito)

b) Disposizioni applicabili dal 1° giugno 1995

Specie	Zona geografica	Tipo di rete	Dimensione minima delle maglie Lunghezza della diagonale maggiore
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)	Sottodivisioni 22-32	Reti da imbrocco	105 mm
	sottodivisioni 22-32	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe (1)	105 mm
	sottodivisioni 22-32	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	120 mm (2)
Pesci a corpo appiattito (<i>Pleuronectidae</i>)	sottodivisioni 22-27	reti da traino, sciabiche danesi, reti analoghe e reti da imbrocco	120 mm (2)(3)
	sottodivisione 28	reti da traino, sciabiche danesi, reti analoghe e reti da imbrocco	110 mm
	sottodivisioni 29 e 32 a sud di 59°30' di latitudine nord	reti da imbrocco	100 mm
		reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	110 mm
	sottodivisioni 22-32	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe (1)	105 mm (4)
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)	sottodivisioni 22-27	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	32 mm
	sottodivisioni 28-29 a sud di 59°30' di latitudine nord	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	28 mm
	sottodivisioni 30-32 e sottodivisione 29 a nord di 59°30' di latitudine nord	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	16 mm
	sottodivisioni 22-32	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	16 mm
Spratto (<i>Clupea sprattus</i>)	sottodivisioni 22-32	reti da imbrocco e reti da posta derivanti	157 mm
Salmone (<i>Salmo salar</i>)	sottodivisioni 22-32		

- (1) Reti munite di dispositivi quali finestre di fuga o strutture conformi alle disposizioni previste all'allegato V, idonei a garantire una dimensione di trattenuta del 50% non inferiore a 38 cm.
- (2) Dimensione applicabile a tutte le maglie degli ultimi 8 metri del sacco della rete, misurati partendo dalla sagola di chiusura, con le maglie tese secondo l'asse longitudinale della rete.
- (3) Ad eccezione delle sottodivisioni 22 e 23, dove la pesca della sogliola è autorizzata con reti aventi una dimensione minima delle maglie di 90 mm.
- (4) Ad eccezione della zona a occidente di 14°00' di longitudine ovest delle sottodivisioni 22-24, in cui è autorizzata la pesca con reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione minima delle maglie di 90mm."

ALLEGATO III

"ALLEGATO V: DISPOSITIVI SPECIALI DI SELETTIVITÀ

Per garantire la selettività delle reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione specifica delle maglie e menzionate all'allegato IV, sono autorizzati i due seguenti modelli di finestre di fuga:

Finestra di fuga (modello 1)

Due finestre di fuga, con maglie in plastica disposte a diamante completamente aperte, vengono fissate al sacco delle reti da traino e delle sciabiche danesi impiegate per la pesca del merluzzo bianco. L'apertura delle maglie non deve essere inferiore a 105 mm. Le due finestre vengono fissate con una pezza di rete separata (tra le maglie ordinarie disposte a diamante e le maglie delle finestre). La dimensione delle maglie di questa pezza separata deve corrispondere al valore che si ottiene moltiplicando la lunghezza del lato di maglia della finestra per la radice quadrata di 2.

Le finestre vengono fissate sui 2 lati del sacco; la distanza tra l'estremità posteriore del sacco e le finestre deve essere compresa tra 40 e 50 cm. Ciascuna finestra deve avere una lunghezza pari all'80% della lunghezza totale del sacco e un'altezza di 50 cm e deve essere collocata in modo che tra la cucitura superiore e quella inferiore della finestra stessa resti un varco di 15-20 cm.

Finestra di fuga (modello 2)

- Identificazione

Le finestre sono pezze di rete rettangolari fissate sul sacco. Ogni sacco conta due finestre.

- Dimensioni

Ogni finestra ha una larghezza minima di 45 cm su tutta la sua lunghezza, nonché una lunghezza minima di 3,5 m misura sui lati (figura 1 del diagramma 2).

- Pezza di rete

Le maglie delle finestre hanno una dimensione minima di 105 mm. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo (figura 2 del diagramma 2). La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco (figura 2). Ogni finestra ha una larghezza di 8 maglie quadrate aperte ed una lunghezza compresa tra 57 e 62 maglie (figura 2 del diagramma 2).

- Collocazione

Il sacco è diviso in un pannello superiore e un pannello inferiore da ralinghe situate sul lato destro e su quello sinistro (figura 1 del diagramma 2). Le due finestre sono collocate sul pannello inferiore, immediatamente accanto alle ralinghe e sotto di esse (figura 1 del diagramma 2). Le finestre terminano a non meno di 2 m e non più di 2,5 m dalla sagola di chiusura.

L'estremità anteriore della finestra è fissata su una larghezza di 8 maglie della pezza normale del sacco (figura 3 del diagramma 2). Un lato è fissato alla ralinga o ad un punto in prossimità immediata della stessa, l'altro lato è fissato alla pezza normale del pannello inferiore del sacco, seguendo una linea retta di maglie a taglio K (taglio obliquo).

- Dimensione delle maglie su tutto il sacco

Su tutte le parti del sacco le maglie hanno una dimensione minima di 105 mm."

Diagramma 1 (Finestra di fuga : modello 1)

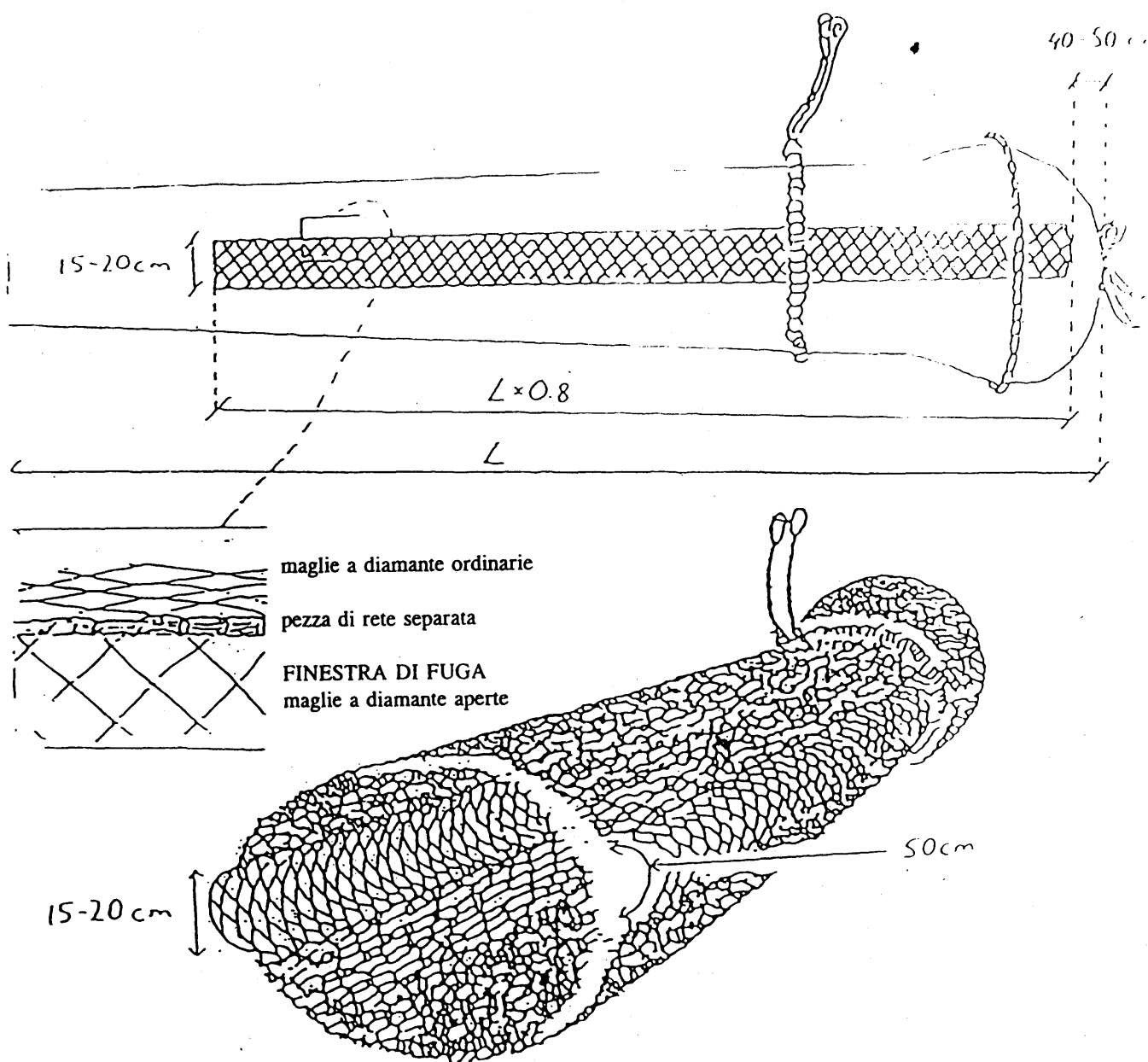
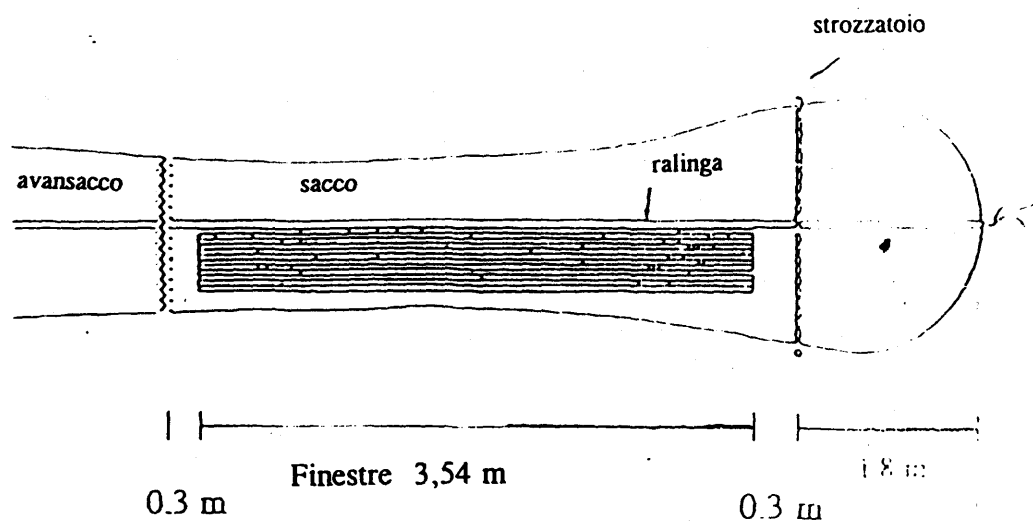


Diagramma 2.

Figura 1 - Posizione delle finestre a maglie quadrate nel sacco

Caratteristiche proposte



Le finestre a maglie quadrate hanno 0,48 m di altezza

Sezione del sacco

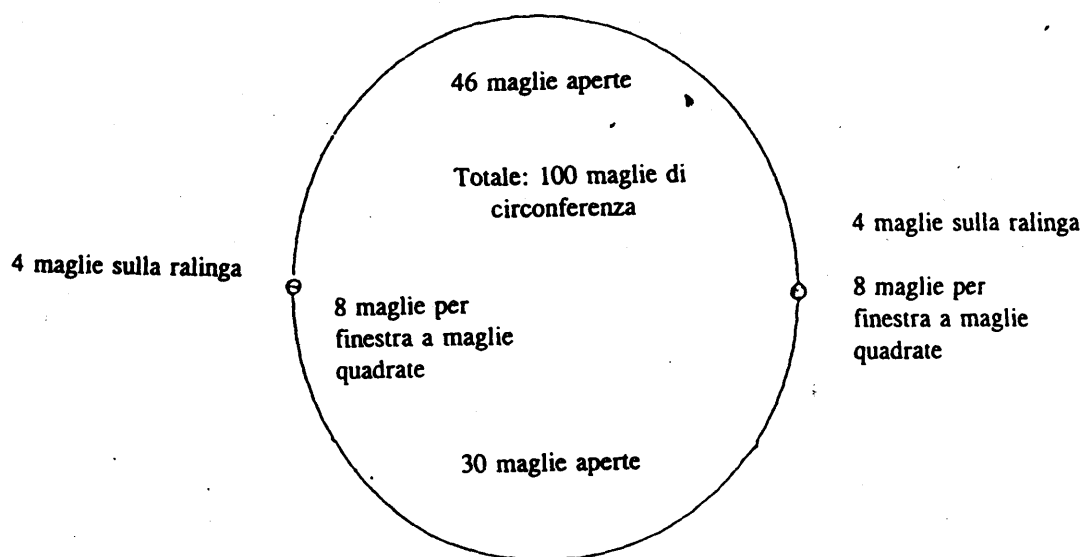


Diagramma 2.

Figura 2
Pezza di rete nelle finestre
a maglie quadrate
Caratteristiche proposte

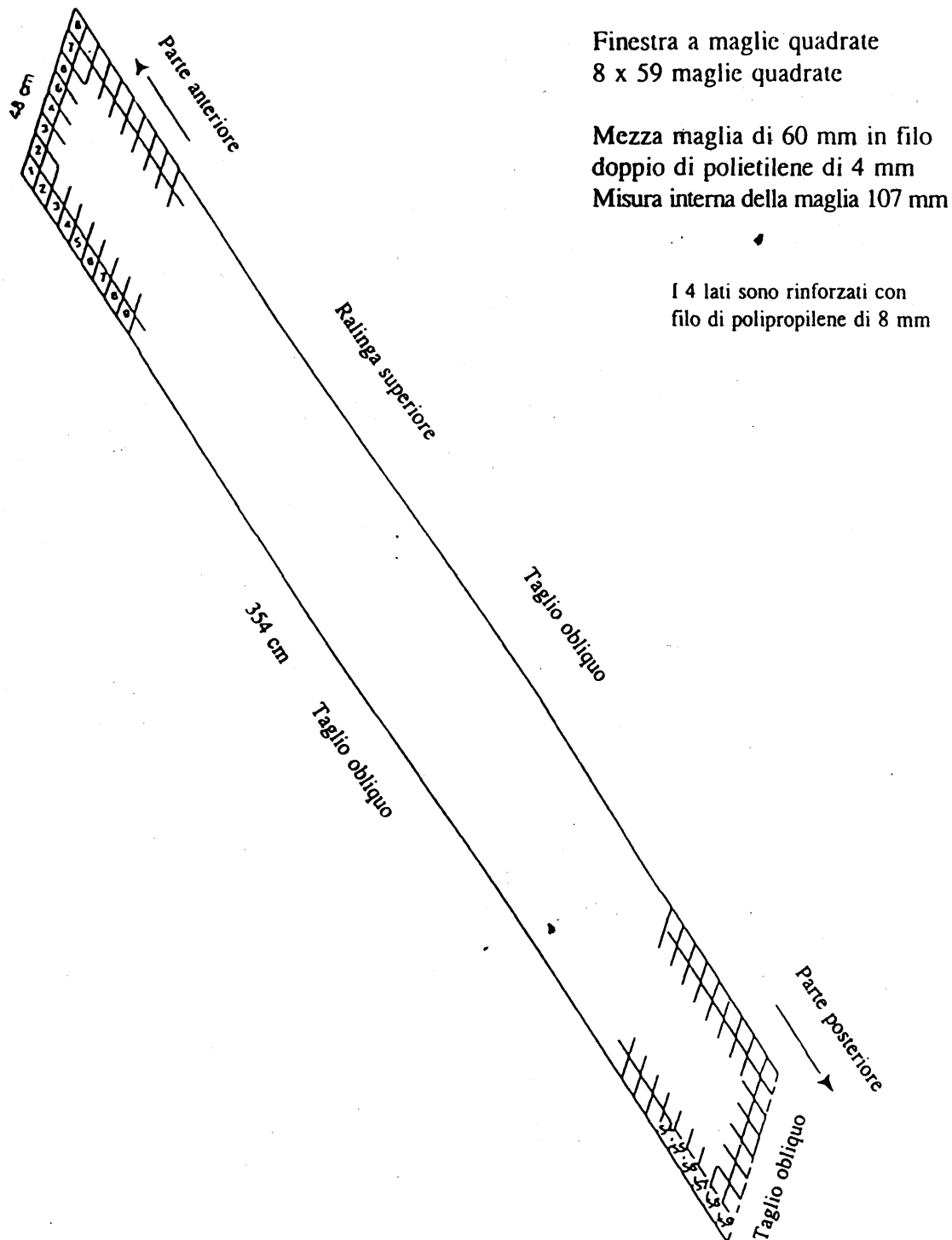
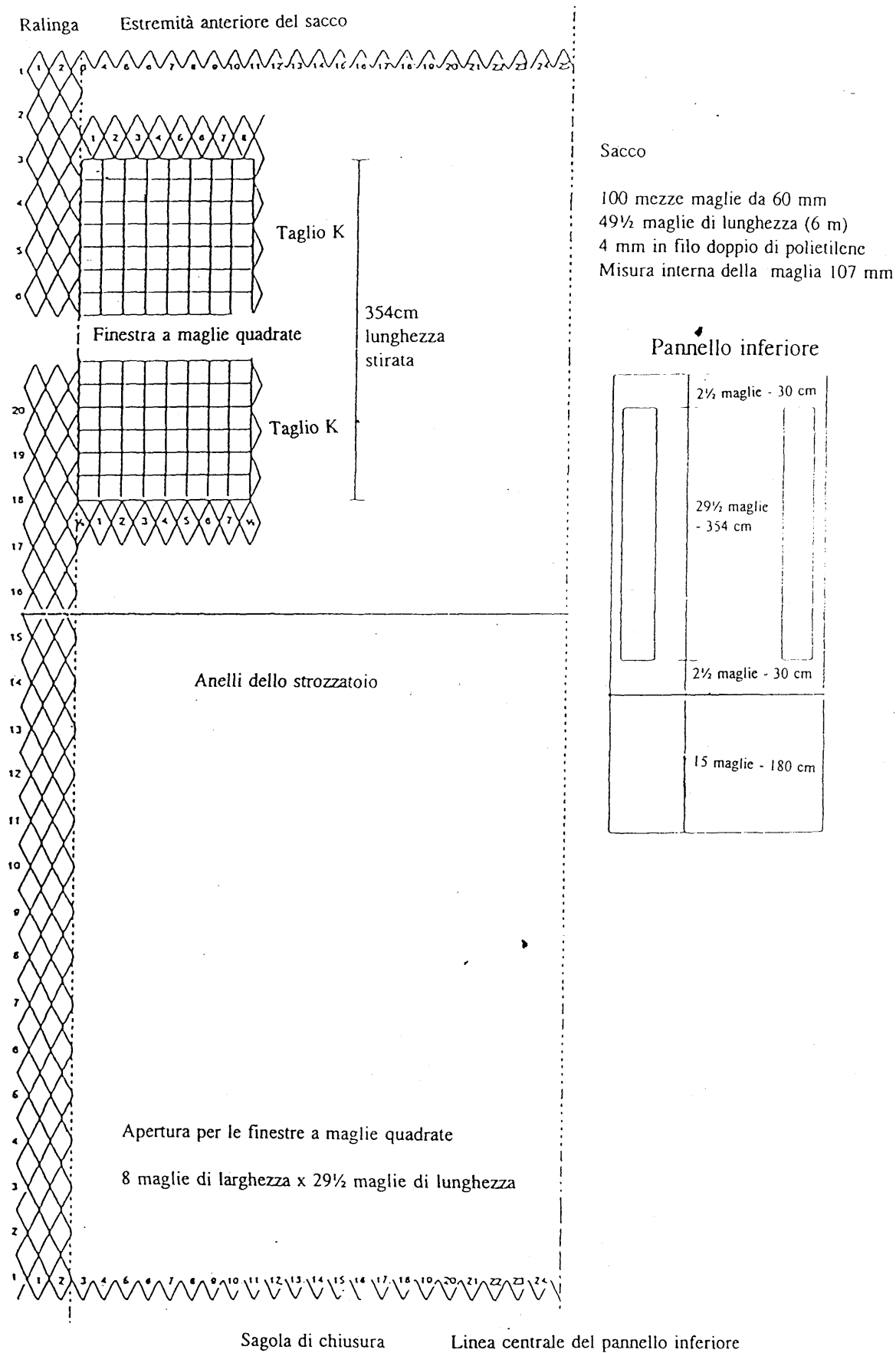


Diagramma 2.

Figura 3 - Fissazione della finestra sul sacco
Caratteristiche proposte



ISSN 0254-1505

COM(95) 211 def.

DOCUMENTI

IT

03 11

N. di catalogo : CB-CO-95-238-IT-C

ISBN 92-77-89244-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo